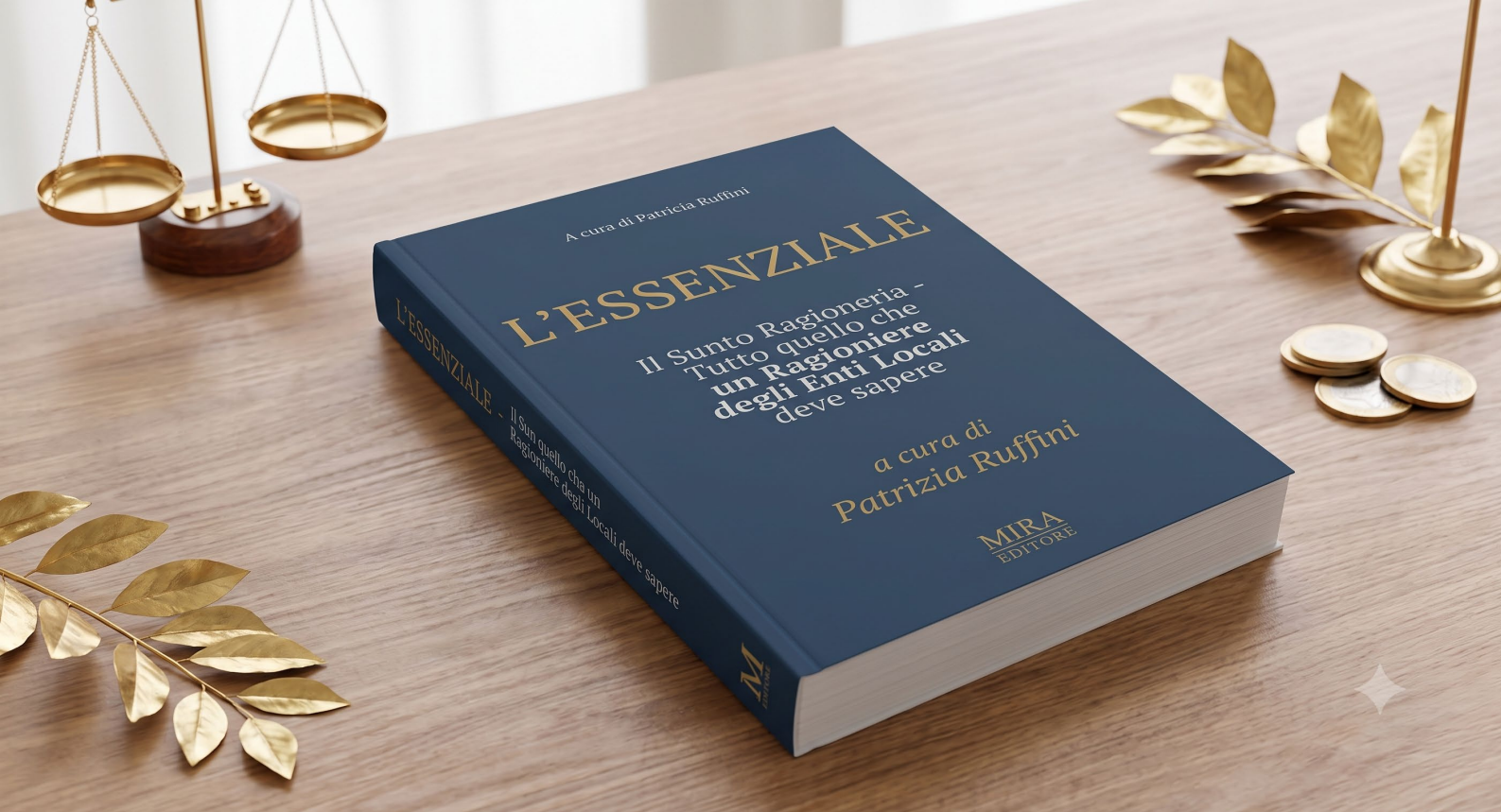




## IL SUNTO RAGIONERIA N. 32 DEL 28 AGOSTO 2026

*La ripresa dopo la pausa estiva coincide con un pacchetto di novità operative per gli enti territoriali, a partire dalle indicazioni anticipate dalla Commissione Arconet. Il resoconto della riunione di luglio traccia infatti il quadro della sperimentazione contabile Accrual, prevista per un campione di 34 enti negli esercizi 2028 e 2029. Per accedere alla fase pilota, gli enti devono affrettarsi a inviare la manifestazione d'interesse ad Anci, Upi o Conferenza delle Regioni, consentendo alle associazioni di trasmettere le candidature ufficiali ad Arconet entro la scadenza del 15 settembre.*

*Parallelamente, il quadro normativo si arricchisce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Pa n. 144/2026, recante disposizioni urgenti su personale, dissesto finanziario e riscossione.*

*A completare il percorso interviene il Decreto Legislativo n. 147/2026 di attuazione della riforma fiscale, che ridefinisce l'assetto dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale, con l'obiettivo di ristrutturare il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali.*

*Per i responsabili finanziari impegnati nel bilancio di previsione 2027/2029 in avvio in questi giorni, spicca infine l'introduzione dei nuovi codici contabili per il Canone unico patrimoniale all'interno del Titolo I delle entrate. L'aggiornamento del piano dei conti recepisce la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura tributaria del prelievo, consentendone una corretta imputazione già nei primi schemi di programmazione.*

### Sommario

|                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SCADENZARIO .....                                                                                      | 4 |
| ATTUALITA' DI RILIEVO .....                                                                            | 4 |
| Rassegna. Personale, riscossione e dissesto: le novità del DI Pa lette dall'Anci.....                  | 4 |
| Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il decreto di riforma dei tributi regionali e locali .....              | 5 |
| CONTABILITA' .....                                                                                     | 5 |
| Rassegna. Canone unico, dal 2027 i nuovi codici contabili dopo la sentenza della Cassazione ..         | 5 |
| Rassegna. Variazioni di bilancio, da Arconet chiarimenti operativi su revisori ed esigibilità .....    | 6 |
| MEF. Nuovo portale della Tesoreria dello Stato.....                                                    | 7 |
| Corte dei Conti. Gestione liquidità Enti Locali: vietato l'acquisto di titoli di Stato con la cassa di |   |

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| tesoreria .....                                                                                                                                                  | 7  |
| Corte dei Conti. Servizi legali negli Enti Locali: obbligo di inserimento nel DUP, regole di selezione e tetti di spesa .....                                    | 7  |
| Rassegna. Rendiconto, la stampa Bdap funziona ma la usa meno di un Comune su dieci .....                                                                         | 8  |
| Rassegna. Danno erariale, primo chiarimento delle Sezioni Unite sulla “legge Foti” .....                                                                         | 8  |
| ACCRUAL IN PRATICA.....                                                                                                                                          | 10 |
| Rassegna. Riforma Accrual, al via il cantiere negli enti locali: candidature entro il 15 settembre.....                                                          | 10 |
| Rassegna. Patrimonio netto, le riserve negative sui beni demaniali non sono un «buco»: l’Accrual cambierà la lettura dei conti .....                             | 11 |
| Rassegna. Accrual, dalla conversione del DI Pnrr la mappa per l’attuazione: a regime dal 2030 .....                                                              | 12 |
| Consiglio dei Ministri. Approvati due provvedimenti in materia di fabbisogni standard degli Enti Locali per il 2026 .....                                        | 13 |
| RISORSE .....                                                                                                                                                    | 13 |
| Ministero dell’Interno. Erogato il contributo 2025 per sostenere gli oneri dei segretari comunali nei piccoli enti.....                                          | 13 |
| Ministero dell’Interno. Assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva .....                                       | 13 |
| Ministero dell’Istruzione e del Merito. Edilizia scolastica: 114,4 milioni per il contrasto al rischio sismico e per interventi urgenti .....                    | 14 |
| Dipartimento per le politiche della famiglia. Fondo per le politiche per la famiglia 2026: pubblicato il decreto di riparto.....                                 | 15 |
| Dipartimento per le politiche della famiglia. Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026”: stanziati 50 milioni di euro per le famiglie .....                      | 15 |
| INPS. Bonus Nido 2026: nuovi obblighi per i Comuni e istruzioni operative per la trasmissione dei dati .....                                                     | 16 |
| PNRR .....                                                                                                                                                       | 17 |
| ANCI. Rigenerazione Urbana Pnrr: pubblicato elenco investimenti che non concorrono a target UE.....                                                              | 17 |
| ANCI. PNRR: cruciale adempiere all’aggiornamento del sistema Regis in vista scadenza finale del 31 agosto.....                                                   | 17 |
| Italiadomani. Rendicontazione delle spese PNRR: online il Quadro sinottico per i Comuni .....                                                                    | 17 |
| TRIBUTI.....                                                                                                                                                     | 18 |
| MEF. Apertura ai comuni nel Portale del federalismo fiscale delle annualità dal 2021 al 2025 per la trasmissione delle delibere in materia di Canone unico ..... | 18 |
| Conferenza Stato-Città. Canone Unico Patrimoniale, operativa la sanatoria per le delibere tributarie .....                                                       | 18 |
| Giustizia Tributaria. Impugnabilità dinanzi al giudice tributario della nota comunale di compensazione .....                                                     | 19 |
| Giustizia Tributaria. Soggettività passiva IMU per il concessionario di aree demaniali.....                                                                      | 19 |
| PERSONALE.....                                                                                                                                                   | 20 |
| Corte dei Conti. Incarichi gratuiti agli esperti: rimborsi spese imputati a consulenze e vincoli di bilancio .....                                               | 20 |
| Corte dei Conti. Salario Accessorio Ufficio di piano: esclusione dal tetto di spesa con fondi vincolati .....                                                    | 20 |

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Corte dei Conti. Indennità Sindaci: Stop al contributo statale in caso di rinuncia dall'anno 2026                                                                                      | 20 |
| Corte dei Conti. Reinternalizzazione servizi: personale soggetto ai limiti assunzionali e tetti di spesa ordinari.....                                                                 | 20 |
| PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....                                                                                                                                            | 21 |
| Rassegna. Trasporto ferroviario regionale, l'Antitrust: per il nuovo affidamento contano i risultati della gestione .....                                                              | 21 |
| VARIE.....                                                                                                                                                                             | 22 |
| Ministero dell'Interno. Accesso dei consiglieri comunali alle pratiche edilizie e tutela della privacy .....                                                                           | 22 |
| Ministero dell'Interno. Limiti al sindacato ispettivo e all'accesso agli atti dei consiglieri comunali .....                                                                           | 22 |
| Ministero dell'Interno. Introduzione della figura del Presidente del Consiglio nei comuni sotto i 15.000 abitanti.....                                                                 | 22 |
| Ministero dell'Interno. Limiti all'accesso dei consiglieri comunali agli atti di enti partecipati e fondazioni.....                                                                    | 23 |
| Corte dei Conti. Danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici: condanna in solido per dichiarazioni mendaci.....                                                       | 23 |
| Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il decreto Fondo Alimentare 2026-2027: compiti e adempimenti per i Comuni.....                                                                          | 23 |
| Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Presentata al CIPESS la Relazione sull'attività svolta dal DIPE in materia di PPP nell'anno 2025 ..... | 23 |

# SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

## ATTUALITA' DI RILIEVO

### **Rassegna. Personale, riscossione e dissesto: le novità del DI Pa lette dall'Anci**

Di Patrizia Ruffini

Il decreto legge n. 144 del 7 agosto 2026 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182) e varato per garantire la funzionalità operativa degli enti territoriali, trova una prima lettura sistematica nella nota sintetica diffusa dall'Anci. L'associazione dei Comuni traccia una mappa delle principali misure di un provvedimento ad ampio raggio, che interviene su personale, riscossione delle entrate, procedure di dissesto, gestione delle emergenze e investimenti.

Sul fronte delle **risorse umane**, la novità di maggior peso gestionale è il superamento dei vincoli storici sulla spesa di personale, con il venir meno dei riferimenti ai commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006. Per i Comuni, il controllo della spesa di personale viene così ricondotto al parametro della sostenibilità finanziaria, superando il precedente sistema fondato sulla combinazione tra tetti storici di spesa e vincoli alle assunzioni che ha condizionato per anni le politiche occupazionali degli enti locali.

Sempre sul personale, il provvedimento interviene sulla disciplina delle ferie non godute. Resta fermo il divieto generale di monetizzazione alla cessazione del rapporto, ma il diritto all'indennità viene meno soltanto se l'amministrazione dimostra di aver formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, avvertendolo espressamente della perdita del beneficio. La nuova disciplina si applica alle ferie maturate successivamente alla conversione del decreto.

Profonda è anche la revisione della **riscossione coattiva** delle entrate locali, nel cui ambito la legge di bilancio 2026 ha introdotto Amco Spa quale nuovo perno pubblico del sistema. I Comuni saranno tenuti ad affidare direttamente a questa società la gestione dei propri crediti per cinque anni qualora, nell'ultimo triennio, abbiano registrato una capacità di smaltimento dei residui attivi sulle entrate proprie correnti inferiore al 35% oppure non abbiano trasmesso alla Bdap almeno tre rendiconti consecutivi negli ultimi quattro esercizi. L'obbligo non riguarda i Comuni con un ammontare contenuto di residui attivi, pari o inferiore al 15% degli accertamenti. Sarà un decreto annuale del Mef a individuare gli enti tenuti ad attivare l'affidamento. L'operatività del nuovo assetto resta comunque subordinata a un decreto attuativo del ministero dell'Economia, chiamato a definire le convenzioni-tipo, i tempi di riversamento e i compensi.

A completare il quadro è la revisione delle **procedure di dissesto** disciplinate dal Testo unico degli enti locali. Da un lato, viene portato a regime il meccanismo delle anticipazioni di liquidità riservate agli enti che hanno scelto la liquidazione semplificata: le somme, erogate al Comune per essere trasferite entro trenta giorni all'Organismo straordinario di liquidazione e destinate al pagamento dei creditori entro novanta giorni, dovranno essere restituite attraverso un piano di ammortamento decennale a rate costanti. Dall'altro, cambiano le regole per la formazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il documento dovrà essere presentato entro tre mesi dalla deliberazione di dissesto. In caso di mancato rispetto del termine, scatterà la diffida prefettizia, con un ulteriore termine di 45 giorni, decorso il quale si procederà allo scioglimento del consiglio comunale. L'ipotesi dovrà inoltre essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto, così da ancorare la ripartenza finanziaria dell'ente a dati contabili aggiornati.

Leggi l'[articolo](#).

## **Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il decreto di riforma dei tributi regionali e locali**

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11 agosto 2026, del [Dlgs n. 147/2026](#), l'attuazione della riforma fiscale aggiunge il tassello riguardante i tributi regionali e locali e il federalismo fiscale regionale. La riforma dei tributi locali introduce importanti innovazioni volte a modernizzare e semplificare il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali. In primo luogo, viene incentivata la digitalizzazione e la trasparenza, promuovendo servizi di assistenza online, l'accesso facilitato per le categorie fragili e la possibilità di effettuare compensazioni tra i tributi del medesimo ente.

Per favorire i pagamenti spontanei e ridurre il contenzioso, le regioni e gli enti locali possono concedere sconti e riduzioni sulle aliquote a chi sceglie l'addebito diretto in conto corrente. Inoltre, prima di avviare azioni di accertamento, gli enti invieranno comunicazioni e avvisi bonari per consentire di regolarizzare omissioni o errori applicando sanzioni ridotte, fornendo al cittadino 60 giorni per presentare chiarimenti. Sul fronte del recupero crediti e della gestione aziendale, la riforma estende anche ai tributi locali gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dal Codice della crisi d'impresa. Parallelamente, le attività di accertamento e riscossione degli enti locali vengono riorganizzate attraverso nuove regole e requisiti di capitale sociale per l'iscrizione dei soggetti privati nell'Albo dedicato, vietando a chi svolge mere funzioni di supporto di incassare direttamente le somme. Infine, per i tributi regionali viene introdotto l'accertamento esecutivo, un meccanismo che rende gli avvisi di accertamento immediatamente azionabili per le procedure di riscossione coattiva senza dover attendere la cartella di pagamento, pur prevedendo una sospensione temporanea delle procedure esecutive per tutelare il debitore.

Il decreto entra in vigore dal 12 agosto 2026.

Leggi l'[articolo](#).

## **CONTABILITA'**

### **Rassegna. Canone unico, dal 2027 i nuovi codici contabili dopo la sentenza della Cassazione**

Di Patrizia Ruffini

Dal 1° gennaio 2027 il canone unico patrimoniale cambia collocazione nel bilancio degli enti locali. La sentenza n. 12225 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, depositata il 1° maggio 2026, ha qualificato come tributario il canone previsto dall'articolo 1, commi 816-847, della legge 160/2019. La Commissione Arconet, nella riunione del 21 luglio, ha recepito il nuovo inquadramento aggiornando il piano dei conti integrato e fissando al 2027 l'entrata in vigore delle nuove codifiche.

Nel modulo finanziario debutta la voce E.1.01.01.78.000, «Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria». Per la componente relativa all'esposizione pubblicitaria, la voce è articolata tra entrate da attività ordinaria (E.1.01.01.78.001) e da attività di verifica e controllo (E.1.01.01.78.002). Per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono previsti, invece, i codici E.1.01.01.78.998 per l'attività ordinaria e E.1.01.01.78.999 per quella di verifica e controllo.

Una classificazione specifica è prevista anche per il canone di concessione dei mercati, che confluisce nella voce E.1.01.01.79.000, articolata nei codici E.1.01.01.79.001 per la gestione ordinaria ed E.1.01.01.79.002 per l'attività di verifica e controllo.

La nuova classificazione traduce sul piano contabile la qualificazione tributaria affermata dalla Cassazione. Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere una questione di giurisdizione, hanno affermato la natura tributaria del canone unico patrimoniale.

Sul dettaglio delle nuove voci si è sviluppato un confronto tra il Dipartimento delle Finanze e l'Anci. Il Mef, anche sulla base di una richiesta proveniente dal settore delle telecomunicazioni, aveva

prospettato una classificazione più analitica delle entrate derivanti dalle diverse tipologie di occupazione del suolo pubblico, in particolare per cavi, condutture e antenne.

L'Anci ha invece evidenziato il rischio di un aggravio degli adempimenti per i Comuni, già chiamati a riorganizzare processi e attività alla luce della nuova qualificazione del canone. La Commissione Arconet ha quindi scelto una soluzione meno dettagliata, limitando l'articolazione aggiuntiva alla componente dell'esposizione pubblicitaria.

Il risultato è una classificazione più sintetica rispetto a quella inizialmente prospettata dal Mef. In prospettiva, resta la possibilità di un ulteriore affinamento delle voci, con l'obiettivo di aumentare il livello informativo dei bilanci senza appesantire, nella fase di prima applicazione, la gestione contabile degli enti.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Variazioni di bilancio, da Arconet chiarimenti operativi su revisori ed esigibilità**

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Dai lavori della Commissione Arconet sulla scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio e del Piano esecutivo di gestione (Peg) degli enti locali emergono importanti chiarimenti operativi per i responsabili finanziari. Il verbale della riunione del 21 luglio 2026 mette in luce due nodi principali: la tempistica per l'acquisizione del parere dell'organo di revisione sulle variazioni d'urgenza della giunta e l'individuazione dei soggetti competenti per le variazioni di esigibilità.

La scheda, precisa Arconet, ha finalità esclusivamente ricognitiva e interna, e non sostituisce le norme di legge.

Il primo nodo riguarda l'articolo 175, comma 4, del Tuel, che consente alla giunta di adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza, da ratificare a pena di decadenza entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre.

Se nella seduta del 27 maggio 2026 Arconet aveva ipotizzato che il parere del revisore potesse essere acquisito in sede di ratifica consiliare, sul tema continuano a registrarsi orientamenti diffusi. I «Principi di vigilanza e controllo» del Cndcec indicano infatti che il parere andrebbe espresso a monte, sulla variazione adottata dalla giunta.

Nel corso del dibattito, il Cndcec ha evidenziato come l'assenza del parere preventivo rischi di trasformare la ratifica del consiglio in una mera presa d'atto, trattandosi di atti che hanno già prodotto i loro effetti. Tuttavia, gli stessi rappresentanti dei dottori commercialisti hanno riconosciuto che, nei casi di reale urgenza, i tempi tecnici non consentono il preventivo coinvolgimento dei revisori, lasciando la gestione del fenomeno al rapporto fisiologico tra l'organo di controllo e la singola amministrazione.

Sul punto, l'Anci ha ribadito che deve essere la sussistenza di un'effettiva urgenza a giustificare l'uso della leva dell'articolo 175, comma 4, mentre la Ragioneria generale dello Stato ha richiamato la funzione del segretario generale nella verifica preliminare di tali presupposti. Constatata la pluralità di posizioni, la Commissione si è limitata a dare atto nella scheda dei diversi orientamenti, senza formulare una soluzione univoca.

Il secondo chiarimento concerne le variazioni di esigibilità in base all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del Tuel. Ferma restando la competenza della giunta in sede di riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni relative a contributi a rendicontazione e ad operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate da contabilizzare in relazione all'andamento della spesa, sono attribuite al responsabile della spesa o, in mancanza di una disciplina specifica, al responsabile finanziario. Per le restanti variazioni di esigibilità la regola generale conferma la competenza della Giunta. Su quest'ultima formulazione è necessaria una precisazione. Fa infatti eccezione la fattispecie di cui alla lettera b) dello stesso comma 5-quater (variazioni tra il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, con l'esclusione di quelle ex articolo 3, comma 5, del Dlgs 118/2011), anch'essa espressamente riservata dal Tuel alla competenza gestionale del dirigente.

Leggi l'[articolo](#).

## MEF. Nuovo portale della Tesoreria dello Stato

La Circolare n. 14 del 7 agosto 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze formalizza l'avvio del Portale della Tesoreria dello Stato, una nuova piattaforma realizzata dalla Banca d'Italia per sostituire progressivamente l'applicazione Estratti conto on-line.

L'iniziativa punta a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la tempestività nella gestione delle informazioni sui conti di tesoreria, consentendo ai titolari dei conti e ai rispettivi tesorieri di consultare in tempo reale le movimentazioni, gli estratti conto mensili, i rendiconti giornalieri, le staffe degli interessi e la documentazione relativa agli atti impeditivi. Oltre alle funzioni di consultazione, il portale offre strumenti gestionali per la profilazione degli utenti, distinguendo tra amministratori e operatori, per l'associazione dei tesorieri e per l'accesso riservato al sistema SIOPE+. L'accesso al servizio avviene tramite identità digitale SPID, CIE o nodo eIDAS mediante una procedura di auto-registrazione diretta per la maggior parte degli enti pubblici, mentre alcune amministrazioni centrali come la Presidenza del Consiglio e i Ministeri dell'Economia, dell'Interno e della Difesa seguono una procedura d'abilitazione dedicata via PEC o email. Per garantire un'adesione ordinata, la circolare fissa un calendario scaglionato che parte a luglio 2026 per i Comuni e i tesorieri, prosegue a ottobre 2026 per gli altri enti pubblici e si conclude a novembre 2026 con gli istituti scolastici. Infine, per facilitare il passaggio alla nuova infrastruttura, viene previsto un periodo transitorio durante il quale il vecchio sistema rimarrà operativo fino alla rendicontazione riferita al mese di marzo 2027.

Leggi l'[articolo](#).

## Corte dei Conti. Gestione liquidità Enti Locali: vietato l'acquisto di titoli di Stato con la cassa di tesoreria

La Corte dei Conti chiarisce che gli enti locali non possono utilizzare le proprie disponibilità di cassa giacenti in tesoreria per acquistare titoli di Stato. L'evoluzione normativa ha infatti definitivamente superato il vecchio sistema di tesoreria "mista", ripristinando in via esclusiva il regime di tesoreria unica che impone l'accentramento di tutte le giacenze pubbliche presso le sezioni di tesoreria dello Stato.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la finalità di questo accentramento è consentire al Ministero dell'Economia di ridurre il proprio fabbisogno finanziario immediato e limitare l'emissione di nuovo debito pubblico sul mercato. Di conseguenza, anche in assenza di un espresso divieto normativo, l'impiego della liquidità dell'ente per l'acquisto di titoli statali è da ritenersi operazione non consentita, poiché si porrebbe in aperto contrasto con la ratio di coordinamento della finanza pubblica sottesa al sistema di tesoreria unica.

Leggi l'[articolo](#).

## Corte dei Conti. Servizi legali negli Enti Locali: obbligo di inserimento nel DUP, regole di selezione e tetti di spesa

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, nell'ambito di un'indagine sulla gestione dei servizi legali, ha evidenziato rilevanti criticità procedurali e contabili nell'operato di un'Unione di Comuni.

L'analisi ha preso in esame l'affidamento all'esterno di diversi incarichi di patrocinio e consulenza, rilevando come la scelta del professionista esterno non possa mai avere carattere fiduciario ma debba sempre conformarsi ai principi di trasparenza, concorrenza e pari trattamento previsti dal Codice dei contratti pubblici. In quest'ottica, la Magistratura contabile ha ribadito l'obbligo per le amministrazioni di verificare preventivamente l'impossibilità di svolgere l'incarico tramite le risorse umane interne e di definire a monte la spesa nel Documento unico di programmazione, dotandosi di un apposito regolamento e garantendo la massima pubblicità agli avvisi di selezione sul proprio sito istituzionale. Nel caso di specie, l'ente ha utilizzato procedure selettive carenti che hanno comportato l'assegnazione dei patrocini a un numero ristretto di legali, omettendo inoltre di

effettuare una corretta valutazione di congruità economica dei preventivi rispetto ai parametri ministeriali e all'effettivo valore della controversia. Tale distorsione ha portato al riconoscimento di compensi sproporzionati per attività di semplice risposta extragiudiziale che non configuravano un reale patrocinio in giudizio. Rilevata anche la mancata e tempestiva pubblicazione dei dati nella sezione del sito dedicata alla trasparenza, la Sezione di controllo ha invitato l'amministrazione al rigoroso rispetto delle norme, sollecitando l'organo di revisione a una vigilanza rafforzata e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale contabile per l'accertamento di eventuali profili di danno erariale.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Rendiconto, la stampa Bdap funziona ma la usa meno di un Comune su dieci**

Di Patrizia Ruffini

Il primo anno di applicazione a regime della procedura Bdap per l'elaborazione del rendiconto della gestione degli enti territoriali restituisce un bilancio positivo sul piano operativo, ma mette in evidenza un'adesione ancora limitata, soprattutto tra i Comuni: meno del 9% ha utilizzato la procedura.

I risultati del monitoraggio sono stati illustrati alla Commissione Arconet. Operativa con il rendiconto 2025, la procedura consente agli enti di predisporre il file Pdf del rendiconto sulla base dei dati trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). L'obiettivo è assicurare la corrispondenza con gli schemi del bilancio armonizzato, certificare i controlli effettuati dalla Bdap e garantire l'allineamento tra il documento approvato dall'ente e quello acquisito dalla banca dati.

I numeri mostrano, tuttavia, una diffusione ancora contenuta. Hanno utilizzato la procedura 24 Province, pari al 27,3% del comparto, 5 Città metropolitane (33,3%) e 684 Comuni, meno del 9% del totale.

Sul piano operativo, il monitoraggio non ha evidenziato criticità nella fase iniziale di registrazione. Le difficoltà sono emerse soprattutto nelle fasi successive dell'iter. Tra le principali ragioni indicate dagli enti che hanno abbandonato la procedura o non l'hanno completata figura la necessità di rispettare le scadenze per l'approvazione del rendiconto.

In particolare, i tempi necessari per gli invii e per la restituzione degli esiti da parte della Bdap, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso o quando è stato necessario ripetere le trasmissioni per correggere anomalie, hanno spinto alcune amministrazioni a tornare al percorso ordinario.

La procedura richiede quindi di anticipare la programmazione delle attività di rendicontazione. Una volta completato l'iter, l'ente può scaricare il rendiconto finale in formato Pdf, predisposto sulla base dei dati acquisiti dalla Bdap e corredato dalla certificazione dei controlli della Ragioneria generale dello Stato. Il sistema punta così ad assicurare la conformità del documento agli schemi previsti dal Dlgs 118/2011 e la piena corrispondenza tra il rendiconto approvato dall'ente e quello trasmesso alla banca dati.

Tra gli enti che hanno scelto di utilizzare la procedura, il tasso di completamento è risultato elevato: circa l'80,2% ha concluso positivamente l'iter, arrivando all'approvazione in Consiglio del documento validato.

Il dato suggerisce che il nodo principale non sia l'affidabilità dello strumento, quanto la sua integrazione con il calendario, già molto serrato, della chiusura del rendiconto. È questa la sfida per i prossimi esercizi, se si vuole ampliare l'adesione alla procedura, soprattutto tra i Comuni.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Danno erariale, primo chiarimento delle Sezioni Unite sulla "legge Foti"**

Le Sezioni Unite civili, ordinanza n. 24765/2026, forniscono un primo chiarimento sulla portata della legge Foti in materia di responsabilità erariale. La nuova disciplina, spiega la Corte, non introduce una ulteriore limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione

della Corte dei conti, ma interviene specificando, «in positivo, ma anche in negativo», la nozione di colpa grave. La Cassazione lascia tuttavia al giudice contabile il compito di verificare l'incidenza delle nuove disposizioni sul caso concreto.

La questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio relativo alla responsabilità del presidente del Cda di una società in house, condannato dalla Corte dei conti per un danno erariale derivante dalla mancata riscossione di tributi comunali. Nel ricorso alle Sezioni Unite l'interessato ha chiesto l'applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla legge n. 1 del 2026, la cosiddetta legge Foti. In particolare, ha invocato la nuova previsione che pone un tetto al danno risarcibile, che non può superare, per ciascun soggetto, due annualità del trattamento economico complessivo goduto al momento del fatto.

Sulla specifica questione, tuttavia, la Corte non si pronuncia: il sindacato della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è infatti circoscritto alle questioni di giurisdizione e non può estendersi al merito, nel quale rientra anche l'applicabilità al responsabile di una norma sopravvenuta più favorevole.

Le Sezioni Unite ritengono comunque «opportuno» soffermarsi sulla nuova disciplina della colpa grave. La Legge Foti, affermano, ha modificato la legge n. 20 del 1994 ( «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti») inserendo dopo il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

Ed è qui che arriva il chiarimento della Cassazione: la disposizione, scrive la Corte, «non introduce una limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti diversa da quella che già l'art. 1, comma 1, prima parte, della citata legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni «commessi con dolo o colpa grave», ma si limita a specificare in positivo, ma anche in negativo, la «colpa grave» rilevante ai fini di detta responsabilità».

La Cassazione non si spinge però oltre. La Corte dei conti, scrivono le S.U. «ha qualificato espressamente la condotta del ricorrente come connotata da colpa grave», ragione per cui «deve escludersi che con riferimento a tale profilo si ponga una questione di giurisdizione in quanto l'accertamento della sua sussistenza o meno spetta necessariamente ed esclusivamente al giudice individuato come quello avente giurisdizione sul rapporto sostanziale dedotto e si conclude con una pronuncia di fondatezza o meno della pretesa avanzata dalla parte».

Leggi l'[articolo](#).

# ACCRUAL IN PRATICA

## **Rassegna. Riforma Accrual, al via il cantiere negli enti locali: candidature entro il 15 settembre**

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La riforma della contabilità economico-patrimoniale in chiave Accrual entra nella fase operativa negli enti territoriali. A fissare il percorso della nuova sperimentazione è l'articolo 12, comma 4, del DL 107/2026, che affida alla Commissione Arconet la predisposizione degli schemi dei decreti destinati a disciplinare il percorso degli enti sperimentatori e dei loro organismi ed enti strumentali. Il programma di lavoro, esaminato dalla Commissione nella riunione del 21 luglio, riprende l'esperienza di successo della sperimentazione sull'armonizzazione contabile avviata nel 2012 e conclusa nel 2014. Si tratta della prima bozza del programma dei lavori, che verrà aggiornata e definita alla luce della conversione del DL 107 e delle proposte dei componenti della Commissione.

### **I tempi, le modalità e il perimetro del campione**

La prima data da segnare sul calendario è il 15 settembre. Entro quella scadenza la Conferenza dei presidenti delle Regioni, l'Upi e l'Anci sono chiamate a trasmettere le candidature degli enti sperimentatori, indicando anche gli organismi e gli enti strumentali da coinvolgere, tra cui almeno uno che adotti esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Il perimetro ipotizzato da Arconet è fissato in 34 enti:

- 4 Regioni, con i relativi Consigli regionali, organismi ed enti strumentali;
- 3 Città metropolitane;
- 7 Province;
- 20 Comuni, di cui almeno 5 con popolazione inferiore a 5mila abitanti.

La selezione dovrà tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. L'adesione è volontaria e non sono previsti incentivi economici per gli enti che decideranno di fare da apripista. La sperimentazione dovrà quindi essere affrontata dalle amministrazioni con le risorse organizzative e tecnologiche disponibili.

È sul terreno informatico che si concentra uno dei primi punti critici. Nella proposta di disciplina esaminata da Arconet, la partecipazione è collegata alla disponibilità di sistemi informativi adeguati alle esigenze della riforma oppure alla possibilità di adeguarli in tempo utile per l'avvio della sperimentazione. La candidatura deve essere accompagnata dall'attestazione della software house fornitrice del sistema contabile.

Proprio su questo passaggio sono emerse le maggiori perplessità nel confronto in Commissione. Sono stati sollevati dubbi sulla praticabilità dell'attestazione delle software house ed è stata avanzata la proposta di puntare sulla verifica dell'interoperabilità tra i sistemi. Un tema, quindi, che dovrà essere ulteriormente definito prima dell'avvio della sperimentazione.

I sistemi informativi dovranno consentire agli enti di tenere scritture economico-patrimoniali autonome rispetto a quelle finanziarie, collegate attraverso una mappa dei processi e degli eventi contabili, adottare il nuovo piano dei conti ed elaborare i nuovi schemi di rendiconto e di bilancio consolidato.

### **La roadmap in due decreti**

Il percorso sarà scandito da due decreti ministeriali. Il primo, dedicato all'individuazione degli enti sperimentatori e alle attività propedeutiche, è previsto entro i primi mesi del 2027. Dovrà disciplinare le formalità per l'adesione, la rinuncia e l'esclusione degli enti inadempienti e istituire il gruppo di lavoro incaricato di verificare lo stato di avanzamento delle attività. Tra gli allegati sono previsti il piano dei conti sperimentale, lo schema di rendiconto, quello di bilancio consolidato e lo schema di budget per gli enti strumentali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Il secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2027, disciplinerà invece lo svolgimento della sperimentazione. Dovrà definire anche le modalità di aggiornamento degli allegati durante il biennio e le norme da applicare in deroga al Tuel e al Dlgs 118/2011, compresa la definizione della competenza economica in coerenza con la riforma Accrual. A corredo arriveranno gli allegati

sperimentali 4/3 e 4/4 e le modalità semplificate di elaborazione dello stato patrimoniale per i piccoli Comuni.

La tabella di marcia prevede l'avvio della sperimentazione il 1° gennaio 2028 e la sua conclusione al termine del 2029. Nel frattempo Arconet continuerà a lavorare sugli allegati sperimentali, anche alla luce degli esiti della sperimentazione. L'obiettivo indicato nel programma è l'entrata a regime della riforma dal 1° gennaio 2030, dopo l'adeguamento del Dlgs 118/2011 e del Tuel da parte del legislatore.

Per i 34 enti chiamati a fare da apripista, dunque, il primo banco di prova sarà organizzativo prima ancora che contabile: strutture, processi e sistemi informativi dovranno essere messi in condizione di sostenere la nuova contabilità entro il 2027, in vista dell'avvio della sperimentazione dal 2028.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Patrimonio netto, le riserve negative sui beni demaniali non sono un «buco»: l'Accrual cambierà la lettura dei conti**

Di Andrea Biekar

Tra le criticità che ricorrono con maggiore frequenza nelle analisi della Corte dei conti sui rendiconti degli enti territoriali c'è la presenza di riserve negative relative ai beni demaniali e ai beni indisponibili. Agli enti viene spesso richiesto di spiegare le ragioni del permanere di queste poste e di indicare le iniziative per ridurne progressivamente l'importo, nella prospettiva di rafforzare il patrimonio netto.

L'attenzione della magistratura contabile è comprensibile: una componente negativa del patrimonio netto richiama, almeno a una prima lettura, una situazione di fragilità patrimoniale o una difficoltà nel mantenere gli equilibri economici dell'ente. Nel caso specifico dei beni demaniali e indisponibili, tuttavia, il rischio è quello di attribuire un significato gestionale a una grandezza che deriva in larga parte dalle modalità tecniche con cui la contabilità armonizzata rappresenta il patrimonio pubblico.

Le riserve negative per beni demaniali, infatti, non sono il risultato di perdite di esercizio, squilibri finanziari o inefficienze amministrative. Sono l'effetto della disciplina introdotta dal Dlgs 118/2011 e dei criteri applicativi della contabilità economico-patrimoniale degli enti territoriali.

Con l'obbligo di iscrivere nello stato patrimoniale l'intero complesso dei beni demaniali, culturali e indisponibili, gli enti hanno dovuto rappresentare nell'attivo valori patrimoniali spesso molto rilevanti, accompagnandoli con specifiche poste di patrimonio netto necessarie a garantire la quadratura contabile. Nei Comuni caratterizzati da un patrimonio storico, artistico o infrastrutturale significativo, questo meccanismo ha determinato riserve negative anche di importo elevato.

Si tratta, quindi, di un effetto della tecnica contabile utilizzata per rappresentare il patrimonio pubblico, non della fotografia di una gestione amministrativa negativa.

L'equivoco nasce dal fatto che, nel linguaggio corrente, una posta negativa del patrimonio netto viene automaticamente associata a una situazione patologica. Ma non tutte le grandezze negative hanno lo stesso significato e non tutte sono indicatori adeguati della qualità dell'azione amministrativa.

La questione centrale diventa allora capire quali decisioni gestionali possano incidere concretamente sull'origine di questa riserva. La risposta è limitata. Due enti con risultati economici e finanziari analoghi possono presentare patrimoni netti profondamente diversi semplicemente perché differisce la consistenza dei beni demaniali, culturali o infrastrutturali da rappresentare.

Utilizzare questa posta come indicatore diretto dell'efficacia amministrativa rischia quindi di essere fuorviante: la riserva riflette soprattutto la struttura patrimoniale dell'ente e le regole tecniche applicate per descriverla.

A rendere ancora più evidente la natura contabile del fenomeno è il percorso di attuazione della riforma Accrual e dei principi contabili ITAS. La fase pilota sta mostrando come la rappresentazione dei beni pubblici sia destinata a evolvere rispetto al modello oggi applicato dalla contabilità armonizzata.

Le prime applicazioni dei nuovi criteri evidenziano che alcune poste oggi presenti nei patrimoni netti degli enti potranno essere oggetto di una diversa classificazione e rilevazione. Gli effetti

potranno tradursi anche in un ridimensionamento o in un diverso trattamento delle riserve negative, senza che ciò implichi automaticamente variazioni nella consistenza reale dei beni pubblici o interventi straordinari sul patrimonio.

È proprio questo il punto: se una posta patrimoniale può modificarsi in misura significativa per effetto del cambiamento dei principi contabili, a parità di sostanza economica, diventa evidente il limite del suo utilizzo come parametro isolato per valutare la qualità della gestione.

La riforma Accrual conferma quindi che le riserve negative sui beni demaniali rappresentano il risultato di un determinato modello di contabilizzazione e non necessariamente il segnale di un deterioramento finanziario dell'ente.

Questo non significa che il patrimonio netto possa essere trascurato o che gli enti possano ridurre l'attenzione sulla sostenibilità economica della gestione. La tutela dei beni pubblici, la capacità di generare equilibrio economico e l'efficiente impiego delle risorse restano obiettivi fondamentali dell'azione amministrativa.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Accrual, dalla conversione del DI Pnrr la mappa per l'attuazione: a regime dal 2030**

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Il traguardo europeo è stato raggiunto. La vera partita, però, comincia adesso. Dopo aver dimostrato alla Commissione europea il raggiungimento dei target del Pnrr, la sfida è trasformare la riforma Accrual in un cambiamento strutturale del modo in cui le amministrazioni pubbliche misurano il patrimonio, i costi dei servizi e la sostenibilità delle proprie decisioni.

La Riforma 1.15 del Pnrr ha superato i principali passaggi richiesti da Bruxelles: il Target M1C1-117, relativo alla formazione di base, e la Milestone M1C1-118, riferita ai bilanci pilota 2025 trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato, con un'adesione che ha interessato la quasi totalità degli enti selezionati. Il conseguimento degli obiettivi europei rappresenta tuttavia il completamento della fase progettuale, che trova un ulteriore passaggio nel decreto-legge 107/2026 e nella relativa legge di conversione (approvata il 5 agosto).

La conversione conferma l'impianto del provvedimento e definisce il percorso che accompagnerà le amministrazioni nel quadriennio 2026-2029 fino al 1° gennaio 2030, quando la contabilità economico-patrimoniale basata sugli standard ITAS diventerà il sistema ordinario di rendicontazione per le amministrazioni coinvolte nella fase pilota. Per le amministrazioni escluse da questa fase è previsto un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato, coerente con il quadro di regole e principi del sistema unico, che sarà disciplinato da successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze.

La riforma istituisce inoltre un ufficio dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per la contabilità Accrual, al quale saranno affidati il coordinamento e l'indirizzo delle amministrazioni interessate, la gestione del sistema di monitoraggio, l'analisi dei dati sugli effetti dell'applicazione dei nuovi principi contabili e lo sviluppo di specifici progetti in materia di finanza pubblica.

Per gli enti si apre ora la fase più impegnativa. Le amministrazioni dovranno adeguare, ove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, oltre a completare la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie. Sarà inoltre necessario individuare una struttura organizzativa responsabile del coordinamento della contabilità economico-patrimoniale e della gestione degli inventari, nonché adeguare i sistemi informativi e gestionali, nel rispetto del principio dell'unicità dell'imputazione, ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 6 agosto 2025. Nel corso dell'esame parlamentare è stato precisato che l'adeguamento dovrà riguardare in particolare le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale, con riferimento ai requisiti di interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del ministero dell'Economia e delle finanze.

Nelle more dell'entrata a regime della riforma proseguirà la fase pilota secondo il modello già adottato per l'esercizio 2025, con l'elaborazione e la trasmissione degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale redatti secondo il nuovo sistema Accrual, utilizzando i prospetti di raccordo predisposti dal ministero dell'Economia e delle finanze.

Un ulteriore passaggio è fissato al 30 giugno 2027, termine entro il quale dovranno essere adottati, con decreto, i programmi di sperimentazione per gli enti territoriali e i rispettivi enti strumentali, su proposta della Commissione Arconet e, secondo la modifica introdotta in Parlamento, previo parere delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

La sperimentazione sarà decisiva anche per chiarire i ruoli e gli spazi della contabilità Accrual e della contabilità finanziaria. La legge di conversione, infatti, non attribuisce alla contabilità economico-patrimoniale un ruolo meramente ancillare rispetto a quella finanziaria, lasciando aperto il tema del peso delle due contabilità.

Con l'approvazione della legge di conversione del DL 107/2026 termina quindi la stagione dei target europei e inizia quella dell'attuazione.

Leggi l'[articolo](#).

## **Consiglio dei Ministri. Approvati due provvedimenti in materia di fabbisogni standard degli Enti Locali per il 2026**

Il Consiglio dei Ministri di 26 agosto 2026, ha approvato tra gli altri

### **FABBISOGNI STANDARD**

**1. Nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane per il 2026, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)**

**2. Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia, a metodologia invariata, per i fabbisogni dei comuni per il 2026 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due provvedimenti in materia di fabbisogni standard degli enti locali delle regioni a statuto ordinario per il 2026, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il primo determina i fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, con la revisione della relativa metodologia; il secondo aggiorna, a metodologia invariata, i fabbisogni standard dei comuni.

Leggi l'[articolo](#).

## **RISORSE**

### **Ministero dell'Interno. Erogato il contributo 2025 per sostenere gli oneri dei segretari comunali nei piccoli enti**

Il Ministero dell'Interno informa che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 1° maggio 2023, questa Direzione, sulla base dei dati forniti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ha provveduto all'erogazione del contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali ex articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, relativo all'annualità 2025.

La Direzione ha disposto l'erogazione di 1.993.110,86 euro complessivi a favore di 55 enti beneficiari per sostenere gli oneri dei segretari comunali dell'annualità 2025.

L'ammontare erogato è stato determinato applicando le prescrizioni della Circolare DAIT n. 84/2023 per riflettere le specifiche vicende che hanno interessato le sedi di segreteria nel corso dell'anno. Nuovi pagamenti saranno effettuati progressivamente, in concomitanza con la trasmissione dei dati aggiornati da parte dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Leggi l'[articolo](#).

### **Ministero dell'Interno. Assegnazione del contributo a copertura della**

## spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

Di seguito al comunicato del 3 agosto 2026, si rende noto che è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 185 del 11/08/2026](#), l'avviso relativo al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 13 luglio 2026 – diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI», di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2026, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2026, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l'entità dell'ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziare, l'attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall'articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell'allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell'ammontare disponibile, pari ad euro 98.000.000,00 per l'anno 2026, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 367 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal **11/08/2026** data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il **08/02/2027**.

Di seguito alla verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi questo

Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all'80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti inviando una richiesta a: [fondoprogettazione.fl@interno.it](mailto:fondoprogettazione.fl@interno.it).

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all'assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

<https://www.anticorruzione.it/contattaci>

<https://openbdap.rqs.mef.gov.it/it/assistenza>

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al predetto comunicato del 3 agosto 2026.

Leggi l'[articolo](#).

## Ministero dell'Istruzione e del Merito. Edilizia scolastica: 114,4 milioni per il contrasto al rischio sismico e per interventi urgenti

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto da 114,4 milioni di euro per l'edilizia scolastica e per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali, per il miglioramento e l'adeguamento sismico, per lavori

conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti, per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti, per la bonifica di elementi contenenti amianto e ripristino funzionale delle parti bonificate e per interventi per garantire il diritto allo studio.

“Queste risorse si aggiungono agli oltre 12 miliardi di euro, tra fondi PNRR e nazionali, che abbiamo già investito per l’edilizia scolastica e che costituiscono il più importante investimento mai fatto per le nostre scuole. Garantire sicurezza a chi studia e lavora nelle nostre scuole costituisce una priorità strategica sulla quale continueremo ad investire”, così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Leggi l'[articolo](#).

## **Dipartimento per le politiche della famiglia. Fondo per le politiche per la famiglia 2026: pubblicato il decreto di riparto**

A seguito dell’ammissione alla registrazione della Corte dei conti, avvenuta il 24 agosto 2026 al n. 2433 si è concluso l’iter di emanazione del decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia 2026, sottoscritto dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, On. Eugenia Roccella, in data 24 luglio 2026.

Le risorse ripartite dal decreto ammontano, per il 2026, a 89.150.802,00 euro, destinate e suddivise tra attività di competenza statale, regionale e degli enti locali.

- Competenze statali – 54.150.802,00 euro

Le risorse finanziano ulteriori iniziative della Ministra volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia, ai sensi dell’articolo 1, commi 1250 e 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Competenze regionali e degli enti locali – 35.000.000,00 euro

Le risorse sono destinate al potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, lettera e-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Oltre ai servizi di base già erogati, i Centri per la famiglia assicurano un ruolo informativo e di orientamento in ordine ai servizi, alle risorse e alle opportunità istituzionali e informali, educative, sociali, sanitarie, economiche, scolastiche e del tempo libero, attivi sul territorio e offerti alle famiglie anche a livello nazionale. Assicurano, inoltre, attività di consulenza e servizi in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione all’uso del parental control.

I Centri svolgono altresì almeno una delle seguenti funzioni:

- servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell’assunzione di sostanze psicotrope, attraverso l’utilizzo dei materiali messi a disposizione dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- servizi di ascolto e orientamento dedicati agli adolescenti e ai loro genitori;
- iniziative di sensibilizzazione sul valore dell’affidamento familiare e dell’adozione, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze delle famiglie affidatarie e adottive, nonché la promozione della formazione continua degli operatori e delle famiglie;
- promozione di progettualità a sostegno della maternità e della famiglia nei primi mille giorni.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a:

[dipofam@governo.it](mailto:dipofam@governo.it).

Leggi l'[articolo](#).

## **Dipartimento per le politiche della famiglia. Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026”: stanziati 50 milioni di euro per le famiglie**

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha pubblicato l’Avviso non competitivo “Crescere nei piccoli comuni”, finalizzato a sostenere i comuni italiani con popolazione fino a 5.000 abitanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità e delle opportunità educative, sociali e relazionali rivolte alle famiglie. I comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata, mediante convenzione.

L'intervento dispone di risorse pari a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia 2026, e mira a promuovere attività dedicate a bambini e adolescenti, nonché iniziative volte a favorire le relazioni intergenerazionali e la coesione delle comunità locali.

I comuni interessati devono manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente questo link, seguendone le istruzioni e inviando la copia sottoscritta digitalmente, via posta elettronica certificata, all'indirizzo [crescereinepiccolicomuni@pec.governo.it](mailto:crescereinepiccolicomuni@pec.governo.it), entro e non oltre il 29 settembre 2026, inserendo nell'oggetto della pec la dicitura **"CPC2026"**.

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento, si prega, di scrivere a [supportoavvisocpc@governo.it](mailto:supportoavvisocpc@governo.it).

Leggi l'[articolo](#).

## **INPS. Bonus Nido 2026: nuovi obblighi per i Comuni e istruzioni operative per la trasmissione dei dati**

La disciplina introdotta dall'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge 62/2026, convertito nella legge 112/2026, stabilisce che a partire dal 1° luglio 2026 i Comuni debbano trasmettere all'INPS le informazioni sulle strutture educative per l'infanzia autorizzate sul territorio, sia pubbliche sia private, indicandone i dati identificativi e il codice fiscale. Per la prima fase applicativa il termine è fissato al 1° settembre 2026, allo scopo di consentire l'automatizzazione delle verifiche dell'Istituto, velocizzare i rimborsi delle rette ai genitori e ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche.

Questo sistema di interoperabilità si affianca alla validità triennale della domanda di Bonus Nido già prevista per i beneficiari, i quali possono ottenere rimborsi fino a 3.000 euro annuali, o fino a 3.600 euro in caso di nuovi nati in nuclei con altri figli minori di 10 anni, in base al proprio ISEE minorenni.

Sotto il profilo operativo, l'adempimento a carico dei Comuni presenta differenze a livello territoriale, in quanto diverse Direzioni regionali dell'INPS hanno inviato i modelli di compilazione via PEC già a partire dal mese di giugno. Per questa ragione le amministrazioni locali devono prima di tutto verificare la presenza di tali comunicazioni all'interno dei diversi uffici dell'ente, come il protocollo generale o le aree dedicate ai servizi educativi e agli affari generali. Parallelamente, i funzionari abilitati sono tenuti ad accedere al Portale delle Agevolazioni nell'Area PA dell'INPS per controllare la presenza di un file preimpostato da scaricare e restituire compilato, provvedendo anche a reperire i relativi provvedimenti autorizzativi delle strutture in formato PDF per l'invio o per successive verifiche.

Qualora l'esito dei controlli interni o a portale sia negativo, il Comune può contattare la Direzione Regionale INPS competente per territorio per richiedere le necessarie istruzioni. Tuttavia, pur trattandosi di un passaggio fondamentale per consentire i controlli informatici dell'INPS, il quadro normativo non prevede sanzioni a carico degli enti locali per eventuali ritardi nelle comunicazioni. In assenza di comunicazioni o riscontri regionali, le amministrazioni comunali che non riescono a completare le verifiche nel periodo estivo potranno attendere i successivi chiarimenti ufficiali che l'Istituto pubblicherà qualora la trasmissione dei dati da parte dei Comuni risulti incompleta su scala nazionale.

Leggi l'[articolo](#).

## PNRR

### **ANCI. Rigenerazione Urbana Pnrr: pubblicato elenco investimenti che non concorrono a target UE**

È stato pubblicato sulla GU serie generale n. 183 dell'8 agosto u.s. il [comunicato](#) del Ministero dell'Interno, nel quale si segnala la pubblicazione sul sito dello stesso Ministero del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 24 luglio 2026, ricognitivo degli interventi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non concorrenti al Target – UE, che dovranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027.

Leggi l'[articolo](#).

### **ANCI. PNRR: cruciale adempiere all'aggiornamento del sistema Regis in vista scadenza finale del 31 agosto**

ANCI ricorda quanto previsto dall'art.1 del decreto-legge 19/2026, che impegna i Soggetti Attuatori a rendere disponibile sul sistema Regis, entro il decimo giorno di ogni mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale e l'attestazione dell'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento.

Le Amministrazioni Titolari stanno in questi giorni trasmettendo ai soggetti attuatori di progetti ancora in corso solleciti ad adempiere a questa previsione, aggiornando il sistema Regis, qualora non vi si fosse già provveduto, in vista della scadenza del 31 agosto, fermo restando l'obbligo di caricamento del certificando di ultimazione dei lavori e delle attestazioni nei tempi e nelle modalità previste dalle linee guida del Governo sul PNRR.

Leggi l'[articolo](#).

### **Italiadomani. Rendicontazione delle spese PNRR: online il Quadro sinottico per i Comuni**

È stato pubblicato sul portale Italia Domani, nella sezione dedicata ai Comuni, il Quadro sinottico contenente le principali indicazioni operative per supportare i Soggetti attuatori nelle attività di rendicontazione delle spese PNRR.

Nel dettaglio, il Quadro sinottico fornisce una sintesi delle tempistiche e degli adempimenti connessi alla rendicontazione delle spese a carico dei Soggetti attuatori, con riferimento alle diverse fasi del processo.

Per agevolare la corretta gestione degli adempimenti, il documento riporta inoltre, ove disponibili, i riferimenti alla documentazione operativa predisposta dalle Amministrazioni titolari, così da offrire ai Comuni un quadro di orientamento unitario e di immediata consultazione.

Leggi l'[articolo](#).

# TRIBUTI

## **MEF. Apertura ai comuni nel Portale del federalismo fiscale delle annualità dal 2021 al 2025 per la trasmissione delle delibere in materia di Canone unico**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'apertura delle annualità dal 2021 al 2025 all'interno della sezione dedicata al Canone Unico del Portale del federalismo fiscale, a seguito delle novità introdotte dalla recente normativa in materia di pubblicazione costitutiva degli atti tributari sul sito del Dipartimento delle Finanze.

La nuova disciplina stabilisce un doppio binario temporale per l'invio e la successiva pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie comunali. Per l'anno d'imposta 2026, i Comuni sono tenuti a caricare i relativi atti sul portale entro il 14 ottobre 2026, garantendo così la successiva pubblicazione ministeriale entro il 28 ottobre 2026 per assicurarne l'efficacia. Per quanto riguarda invece le annualità pregresse dal 2021 al 2025, la norma introduce una deroga ai termini ordinari per sanare l'efficacia delle delibere, stabilendo che gli atti approvati per tali anni dovranno essere inseriti nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026, ai fini della pubblicazione entro il 30 novembre 2026. Il chiarimento ministeriale precisa con fermezza che tale apertura straordinaria riguarda esclusivamente le deliberazioni già regolarmente adottate nelle relative annualità e non autorizza in alcun modo l'adozione ex novo di nuovi regolamenti o tariffe retroattive, essendo ormai decorso il termine ordinario legato all'approvazione dei bilanci di previsione. Infine, viene specificato che i Comuni che avevano già trasmesso le delibere per gli anni passati all'interno della sezione 2026 non dovranno effettuare alcun nuovo invio, poiché il Dipartimento delle Finanze provvederà d'ufficio al loro corretto riposizionamento nelle rispettive annualità di competenza.

Leggi l'[articolo](#).

## **Conferenza Stato-Città. Canone Unico Patrimoniale, operativa la sanatoria per le delibere tributarie**

Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga alla disciplina dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Le delibere inserite sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), operativo dal 1° gennaio 2021, è un'entrata locale che ha accorpato in un unico prelievo diverse forme di imposizione precedentemente distinte: la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) nonché il Canone per l'Occupazione di Strade comunali/provinciali (art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. 285/1992).

Con la sentenza della Corte di Cassazione (n. 12225 del 1° maggio 2026) il CUP, è stato chiarito, ha natura tributaria. Il tributo si applica alle occupazioni di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari da parte di privati e imprese, con tariffe determinate dai singoli enti locali attraverso propri regolamenti.

L'articolo 30 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 agosto 2026, affronta il problema della pubblicazione delle delibere relative al canone unico dal 2021 al 2025, in quanto dal 2026 anche i regolamenti e le tariffe del canone patrimoniale sono assoggettati al sistema di trasmissione e pubblicazione previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011. La disposizione contenuta nel decreto legislativo prevede dunque che le delibere regolamentari e tariffarie relative agli anni 2021-2025 acquistino efficacia, anche in deroga

alla disciplina ordinaria, purché siano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Il Dipartimento delle finanze dovrà pubblicarle entro il 30 novembre 2026.

Leggi l'[articolo](#).

### **Giustizia Tributaria. Impugnabilità dinanzi al giudice tributario della nota comunale di compensazione**

L'atto con cui un Comune dichiara di voler compensare un proprio debito di natura civilistica con i crediti tributari vantati verso un cittadino è autonomamente impugnabile davanti alla giustizia tributaria. Ciò si verifica quando il contribuente sfrutta l'impugnazione per contestare l'effettiva esistenza o debenza dei tributi azionati dall'ente locale.

In questo contesto, anche se la nota di compensazione non rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, essa assume una natura sostanzialmente impositiva, conformemente all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

Su queste basi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la decisione di primo grado che aveva erroneamente attribuito la competenza al giudice ordinario. Il caso riguardava l'impugnazione di una nota con cui il Comune aveva compensato i canoni di locazione dovuti alla società con presunti debiti tributari di quest'ultima. Il Collegio ha chiarito che, rappresentando la nota il primo atto informativo di una pretesa fiscale mai notificata prima, la controversia mira a contestare il merito dell'obbligazione tributaria e non il mero meccanismo contabile della compensazione, radicando così la giurisdizione in capo al giudice tributario.

Leggi l'[articolo](#).

### **Giustizia Tributaria. Soggettività passiva IMU per il concessionario di aree demaniali**

Ai fini del pagamento dell'IMU, la qualifica di soggetto passivo spetta anche a chi dispone di un immobile in virtù di una convenzione di concessione demaniale, a condizione che eserciti sul bene un possesso qualificato con facoltà analoghe a quelle del titolare di un diritto reale.

In applicazione della disciplina normativa di riferimento e dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno ha accolto in parte le doglianze del contribuente. Nel caso specifico, la gestione dell'immobile era stata affidata al privato per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità nel settore idrico. Il giudice salernitano ha chiarito che l'esistenza di una convenzione con la pubblica amministrazione non cancella una posizione possessoria rilevante sul piano fiscale, laddove sia provato — come nella fattispecie esaminata — che il concessionario impieghi il compendio in via esclusiva ricavandone un'utilità economica diretta.

Leggi l'[articolo](#).

# PERSONALE

## **Corte dei Conti. Incarichi gratuiti agli esperti: rimborsi spese imputati a consulenze e vincoli di bilancio**

La Corte dei Conti ha stabilito la piena legittimità degli incarichi di collaborazione esterna a titolo gratuito per professionisti ad alta specializzazione, evidenziando come l'assenza di un compenso monetario non contrasti con le norme pubblicistiche, poiché il vantaggio del collaboratore può consistere in ritorni d'immagine o arricchimento curriculare.

Resta tuttavia l'obbligo di motivare la scelta della gratuità, di farla accettare espressamente dall'incaricato e di rispettare i consueti presupposti di legge, quali la mancanza di risorse interne, la temporaneità e le procedure comparative. Dal punto di vista della gestione contabile, l'eventuale previsione del solo rimborso per le spese di missione o trasferta sostenute dal collaboratore esterno non va mai imputata ai capitoli relativi alle missioni dei dipendenti o degli amministratori. Tali rimborsi rappresentano una componente diretta del costo dell'incarico e devono quindi figurare a bilancio nei capitoli dedicati a studi, ricerche e consulenze. Infine, l'abrogazione dei vecchi tetti di spesa settoriali per consulenze e missioni ha superato la rigidità dei limiti percentuale specifici, spostando il vincolo finanziario sul rispetto generale degli equilibri di bilancio e della sostenibilità della spesa. Permangono comunque l'obbligo di inserire tali incarichi nei programmi approvati dall'organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le collaborazioni il cui valore superi i 5.000 euro.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. Salario Accessorio Ufficio di piano: esclusione dal tetto di spesa con fondi vincolati**

La Corte dei Conti ha stabilito che le risorse stanziare per il trattamento accessorio del personale impiegato in un Ufficio di piano possono essere escluse dal tetto di spesa della finanza pubblica.

Questa deroga è consentita a patto che i compensi siano interamente coperti da entrate vincolate e tracciabili provenienti da altri livelli di governo per funzioni delegate o trasferite. Inoltre, le somme erogate devono remunerare un apporto lavorativo effettivo e dimostrabile di specifiche unità di personale svolto in mansioni aggiuntive rispetto ai compiti istituzionali ordinari.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. Indennità Sindaci: Stop al contributo statale in caso di rinuncia dall'anno 2026**

La Corte dei Conti ha chiarito che un sindaco che ha rinunciato all'indennità di funzione non può ripristinarla parzialmente al solo scopo di incassare i contributi statali dedicati agli incrementi compensativi, neanche con l'intento di donare poi tali somme al bilancio dell'ente.

Dal 1° gennaio 2026 è infatti scaduta la norma derogatoria che consentiva di percepire i trasferimenti erariali anche in presenza di rinunce precedenti. Con il ritorno al regime ordinario, i fondi statali spettano unicamente agli enti che già erogano l'indennità base con risorse proprie; pertanto, qualsiasi ripristino o rimodulazione dell'emolumento genererebbe una nuova spesa diretta a carico delle casse comunali senza possibilità di ristoro dallo Stato.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. Reinternalizzazione servizi: personale soggetto ai limiti assunzionali e tetti di spesa ordinari**

Nei processi di reinternalizzazione di funzioni e servizi essenziali precedentemente esternalizzati, gli enti locali devono obbligatoriamente computare la spesa per il personale assorbito nei limiti

della propria capacità assunzionale ordinaria.

Tale principio risponde alle norme cogenti di coordinamento della finanza pubblica ed è ancorato ai rigorosi “valori soglia” del rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate correnti. Non è ammissibile alcuna deroga a tali vincoli, neppure di fronte a forme di presunto auto-finanziamento dell'operazione, all'azzeramento degli accantonamenti societari o alla presenza di entrate tariffarie generate dal servizio. L'amministrazione non può infatti sostituire un dato certo e strutturale, quale la spesa per i contratti di lavoro, con la sostenibilità di entrate collegate a stime di cassa considerate aleatorie.

Sotto il profilo strettamente gestionale e normativo, il riassorbimento nei ruoli dell'ente locale riguarda esclusivamente il personale già dipendente a tempo indeterminato da una pubblica amministrazione e successivamente transitato all'organismo esterno al momento dell'esternalizzazione. Risultano invece esclusi dal passaggio diretto i lavoratori reclutati ex novo direttamente dall'azienda speciale o società partecipata. In ogni caso, il transito delle unità idonee resta condizionato alla capienza dei posti vacanti nella dotazione organica e al rispetto delle facoltà assunzionali disponibili al momento del rientro.

Leggi l'[articolo](#).

## PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### **Rassegna. Trasporto ferroviario regionale, l'Antitrust: per il nuovo affidamento contano i risultati della gestione**

Di Andrea Biekar

La procedura per il rinnovo dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale non può prescindere da una rigorosa valutazione dei risultati conseguiti dal gestore uscente e richiede il pieno rispetto del nuovo quadro regolatorio delineato dal decreto legislativo 201/2022.

È questo il messaggio che emerge dalla segnalazione AS2189 con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta nei confronti della Regione Campania in relazione al programmato rinnovo dell'affidamento a favore di Ente Autonomo Volturno (EAV). L'attuale contratto di servizio, originariamente in scadenza il 31 dicembre 2025, prosegue oggi in regime di proroga emergenziale fino al 31 dicembre 2026. Secondo l'Autorità, tuttavia, le attività preparatorie necessarie per il nuovo affidamento risultano ancora in una fase preliminare. Solo al termine di tali passaggi sarà possibile adottare la deliberazione di affidamento corredata della motivazione qualificata prevista dall'articolo 17 decreto legislativo 201/2022. Per tali ragioni, l'Agcm ritiene «altamente probabile» che il procedimento non possa essere concluso entro il termine del 31 dicembre 2026.

La segnalazione dedica ampio spazio al tema delle proroghe. L'Autorità ricorda che eventuali ulteriori proroghe emergenziali sarebbero giustificabili soltanto in presenza di circostanze di concreta eccezionalità, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007. Una nuova proroga, osserva l'Agcm, sarebbe idonea a impedire il ricorso a gestioni potenzialmente più efficienti e capaci di offrire servizi maggiormente adeguati all'utenza. Lo strumento emergenziale deve pertanto restare confinato a situazioni eccezionali e imprevedibili, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e nell'ottica di un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche. L'Autorità evidenzia inoltre come il ricorso protratto alla proroga possa produrre effetti negativi anche nei confronti del gestore, determinando squilibri economico-finanziari e limitando la possibilità di sviluppare gli investimenti programmati. Proprio con riferimento all'eventuale nuovo affidamento in house, la segnalazione individua nei risultati della gestione pregressa un elemento centrale della futura istruttoria.

L'Autorità afferma infatti che i dati relativi alla gestione del servizio da parte di EAV costituiranno un «ingrediente imprescindibile» ai fini della motivazione qualificata richiesta dall'articolo 17 del Dlgs 201/2022. La Regione dovrà tenere conto dei risultati conseguiti dalla società sotto il profilo dell'efficienza, del rispetto degli obblighi contrattuali, della qualità dei servizi, della soddisfazione

dell'utenza e della capacità di realizzare correttamente e tempestivamente gli investimenti programmati.

Secondo l'Autorità, i servizi offerti all'utenza da EAV risultano attualmente inadeguati. Sul versante dell'offerta emerge anzitutto un significativo scostamento tra la produzione chilometrica effettivamente realizzata nel 2025 e quella programmata. I dati relativi al primo trimestre 2026 mostrano inoltre una ulteriore riduzione della produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Accanto alla contrazione dell'offerta, la segnalazione richiama anche i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione dell'utenza. Su tutte le linee gestite da EAV emergono giudizi di scarsa soddisfazione con riferimento all'affollamento e ai servizi destinati alle persone con disabilità. Particolarmente critica appare la situazione della Circumvesuviana, che rappresenta oltre l'80% dei viaggiatori trasportati dalla società.

La segnalazione richiama infine la dimensione degli investimenti in corso, quantificati dalla Regione in quasi 5 miliardi di euro e destinati al rinnovo e all'adeguamento di molteplici elementi strutturali e operativi del servizio. Alla luce di tale impegno finanziario l'Autorità ritiene essenziale che la Regione attribuisca massima priorità alle funzioni di vigilanza e controllo che le competono sia quale ente affidante sia quale socio unico della società in house. Di qui l'invito a svolgere una «serrata attività di monitoraggio» sull'attuazione del piano degli investimenti e il richiamo alle modifiche apportate all'articolo 30 del Dlgs 201/2022, volte a rafforzare la responsabilizzazione degli enti affidanti nella ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici e nell'adozione delle necessarie misure correttive in presenza di risultati insoddisfacenti.

Leggi l'[articolo](#).

## VARIE

### **Ministero dell'Interno. Accesso dei consiglieri comunali alle pratiche edilizie e tutela della privacy**

Il parere chiarisce che il consigliere comunale ha il diritto di accedere alle pratiche edilizie di immobili privati per svolgere la propria funzione di controllo politico-amministrativo, senza l'obbligo di fornire una motivazione specifica. Tuttavia, tale diritto non è illimitato e deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevole bilanciamento con la tutela della riservatezza dei terzi. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a rilasciare la documentazione richiesta oscurando i dati personali e i nominativi dei soggetti coinvolti laddove non risultino indispensabili all'espletamento del mandato consiliare.

Leggi l'[articolo](#).

### **Ministero dell'Interno. Limiti al sindacato ispettivo e all'accesso agli atti dei consiglieri comunali**

Il parere ribadisce che il diritto dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni dell'ente, seppur privo dell'obbligo di motivazione specifica, deve porsi in stretto rapporto di strumentalità con le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti al Consiglio. Le prerogative ispettive non possono trasformarsi in un controllo capillare sui singoli atti di gestione o tradursi in richieste massive che paralizzino l'attività degli uffici, dovendo sempre rispettare i principi di proporzionalità, non aggravamento e separazione tra compiti di gestione e funzioni di indirizzo.

Leggi l'[articolo](#).

### **Ministero dell'Interno. Introduzione della figura del Presidente del Consiglio nei comuni sotto i 15.000 abitanti**

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la figura del presidente del consiglio comunale è facoltativa e richiede un'apposita modifica dello statuto. L'ente, a seguito del recente rinnovo degli organi, può approvare tale modifica già nella prima seduta consiliare o in quelle immediatamente successive, osservando le maggioranze qualificate previste dalla legge. Una volta approvata, la modifica statutaria deve essere pubblicata sull'albo pretorio online per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi ulteriori trenta giorni dalla pubblicazione; solo a partire dalla prima seduta utile successiva all'entrata in vigore lo statuto consentirà di procedere alla nomina del presidente.

Leggi l'[articolo](#).

### **Ministero dell'Interno. Limiti all'accesso dei consiglieri comunali agli atti di enti partecipati e fondazioni**

Il diritto di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 43 del TUEL si estende agli enti e alle aziende partecipate solo se sussiste un vincolo di dipendenza o un "dominio" effettivo da parte del Comune, come avviene nelle società in house o a controllo maggioritario. Tale prerogativa non è invece applicabile in caso di partecipazioni minoritarie o quando, pur con la nomina della maggioranza del C.d.A. in una fondazione di diritto privato, lo statuto escluda espressamente forme di controllo pubblico. In assenza di una dipendenza qualificata, i consiglieri comunali non hanno quindi diritto di accedere direttamente agli atti dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).

### **Corte dei Conti. Danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici: condanna in solido per dichiarazioni mendaci**

La Corte dei Conti dell'Umbria ha condannato una società fallita e la sua ex rappresentante a risarcire 184 mila euro al MIMIT per contributi statali indebitamente percepiti tramite dichiarazioni mendaci. La sentenza chiarisce che l'illecito ottenimento di risorse pubbliche configura un danno erariale diretto anche quando i fondi sono usati tramite pignoramento per sanare debiti fiscali, laddove il dolo e le condotte ingannevoli posticipano la prescrizione al momento della scoperta del fatto.

Leggi l'[articolo](#).

### **Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il decreto Fondo Alimentare 2026-2027: compiti e adempimenti per i Comuni**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto MASAF 24 giugno 2026 rifinanzia la "Carta Dedicata a Te" per il 2026 e il 2027, erogando due quote da 500 euro (1.000 euro totali) su carte Postepay ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro. Il contributo è riservato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici) e non spetta a chi già percepisce sussidi di povertà o ammortizzatori sociali (NASPI, CIG). L'INPS e i Comuni individuano i beneficiari dando priorità ai nuclei con almeno tre componenti e minori. Spetta ai Comuni verificare l'anagrafe e le incompatibilità, convalidare le liste in 20 giorni sul portale INPS, pubblicarle sul proprio sito e avvisare i cittadini sul ritiro. Le carte 2026 saranno caricate da ottobre, con l'obbligo di effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026 a pena di decadenza; la seconda tranche arriverà ad aprile 2027 e i fondi andranno spesi interamente entro il 10 ottobre 2027.

Leggi l'[articolo](#).

### **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Presentata al CIPESS la Relazione sull'attività svolta dal**

## DIPE in materia di PPP nell'anno 2025

Nella seduta del 4 agosto 2026 è stata presentata al CIPESS la Relazione annuale DIPE sull'attività 2025 in materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e finanza di progetto. Il documento offre un quadro sulle novità del settore e illustra le iniziative di diffusione e formazione promosse dal DIPE, tra cui la guida "Orizzonte PPP" e la 5ª edizione di "100 Domande e Risposte sul PPP". La relazione approfondisce il supporto fornito agli Enti concedenti, il monitoraggio delle operazioni tramite i Piani Economico-Finanziari (PEF) ed include in appendice l'analisi ISTAT sulla contabilizzazione *on/off balance sheet*.

Leggi l'[articolo](#).

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SUNTO RAGIONERIA</b>   | <b>Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)</b> |
| <b>Direzione</b>          | Patrizia Ruffini                                     |
| <b>Registrazione</b>      | Tribunale di Ancona n. 2197/2017                     |
| <b>Info e Abbonamenti</b> | 071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it |